



Città di Casarsa della Delizia

Provincia di Pordenone

LINEE GUIDA

Modalità applicative per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo previsto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

MODALITÀ APPLICATIVE PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Art. 1 Ambito di applicazione

Le linee guida disciplinano le modalità con cui si procede alla verifica dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui la produzione di detto materiale avvenga nell'ambito di attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore della norma.

Art. 2 Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per:

1. permesso di costruire: la procedura prevista dalla LR 5/2007 e dal DPR 380/2001, che inizia con la presentazione di una domanda e l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, prosegue con la comunicazione di inizio lavori e si conclude con la presentazione della fine lavori;
2. denuncia di inizio attività: la procedura prevista dalla LR 5/2007 e dal DPR 380/2001, con cui è consentito l'inizio dei lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della completa documentazione;
3. produttore: chi richiede il Permesso di costruire o presenta la Denuncia di Inizio attività edilizia;
4. analisi: il rapporto di prova riportante le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre da scavo, rilasciato dal laboratorio scelto dall'interessato secondo le modalità di prelievo e analisi previste nella allegata scheda tecnica emessa dall'A.R.P.A.;
5. dichiarazioni: le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
6. siti potenzialmente contaminati: sono i siti nei quali si superano i valori di concentrazioni di soglia (CSC) secondo la tab. 1 All. 5 - allegati parte 4° - titolo V del D.Lgs 152/2006;
7. siti contaminati: sono i siti nei quali si superano i valori di concentrazioni di soglia di rischio (CSR), sulla base di un piano di caratterizzazione ambientale;
8. sottoprodotto: sono configurate come tali le terre e rocce da scavo quando sostituiscono i materiali da cava e rispettano le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. p) del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
9. progetto di utilizzo: quello che definisce la destinazione certa delle terre e rocce escavate, comprende la documentazione elencata all'art. 5 e la modulistica debitamente compilata.

Art. 3 Procedura

Il progetto di utilizzo deve essere presentato unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio o D.I.A. edilizia o comunque almeno 20 gg prima dell'inizio effettivo dei lavori e ne costituisce parte integrante: deve contenere tutte le indicazioni previste dal comma 1 dell'art. 186 del citato decreto e cioè quelle relative alle destinazioni d'uso e alle condizioni per l'utilizzo.

Art. 4 Dichiarazioni

Il progetto di utilizzo deve sempre essere corredato delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- a. la quantità di terre oggetto dei lavori suddivise a seconda della loro provenienza e destinazione;
- b. la storia pregressa del sito e le sua destinazione d'uso;
- c. l'esistenza o meno di eventuali situazioni di potenziale contaminazione;
- d. il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 186, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- e. che gli interventi in cui si producono e si riutilizzano le terre e rocce da scavo non sono soggetti a procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale e/o ad Autorizzazione Integrata Ambientale
- f. che di eventuali produzioni di terre e rocce da scavo in eccesso rispetto al progetto di riutilizzo approvato, così come in tutti gli altri casi ove ne ricorrano le condizioni, ovvero qualora nel corso dei lavori venga riscontrato che le terre e rocce non soddisfano le caratteristiche necessarie al loro riutilizzo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne verrà data immediata comunicazione al Comune e verranno ottemperate le disposizioni di cui al comma 5° dell'articolo citato, nonché tutte le altre vigenti disposizioni in materia di rifiuti e discariche;
- g. di essere consapevole che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e, qualora comporti modificazioni di tipo fisico e/o variazioni di tipo edilizio – urbanistico, la sua attuazione sarà subordinata al completo espletamento delle relative procedure di cui al D.P.R. 380/2001;
- h. di essere consapevole che le rocce e terre da scavo, non riutilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186 commi 1, 2, 3, 4 e/o 6 del D. Lgs. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D. Lgs. 152/2006, ovvero, qualora ne abbiano i requisiti, possono essere utilizzati come sottoprodotti, ex art. 183 comma 1° lett. p) del più volte citato D.Lgs. 152/2006;
- i. l'eventuale necessità di effettuare il deposito debitamente autorizzato delle terre e rocce in un sito intermedio in attesa di utilizzo, per un periodo massimo di un anno;
- j. che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari: è ammessa la macinatura e la vagliatura senza il ricorso a processi che possano alterare le caratteristiche chimiche o chimico-fisiche (es. lavaggio), esclusivamente nel caso di totale riutilizzo del materiale vagliato nel luogo di destinazione;
- k. che nell'esecuzione dei lavori non saranno impiegate sostanze inquinanti;
- l. che la concentrazione degli inquinanti nelle terre e rocce da riutilizzare non sarà superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, per il sito di destinazione e, qualora dovesse risultare superiore, non si procederà al riutilizzo;
- m. di essere a conoscenza dell'obbligo che, in caso di riutilizzo in o da più Comuni, la dichiarazione deve essere contestualmente inoltrata a tutte le amministrazioni interessate e di avere provveduto a tale adempimento.

Art. 5 Documentazione tecnica

Al progetto di utilizzo dovrà essere sempre allegata la seguente documentazione tecnica:

- a. elaborati grafici con indicazione plano altimetrica dello stato di fatto e di progetto del sito (se non allegati al progetto);
- b. documentazione fotografica dei siti di produzione e destinazione;

- c. copia o estremi dell'atto (permesso di costruire o altro) relativo a siti posti al di fuori del Comune (se già ottenuto) ovvero estremi della richiesta presentata;
- d. ai fini della dimostrazione da parte del produttore che il materiale da riutilizzare non è contaminato ed è compatibile col materiale di destinazione: analisi di laboratorio o documentazione idonea. Le analisi vanno effettuate secondo le modalità previste dall'allegata scheda tecnica. Nel caso di siti potenzialmente contaminati la caratterizzazione viene effettuata con le modalità previste dal Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06, relativo alle bonifiche come previsto dal comma 6 dell'art. 186 del citato decreto. In alternativa alla produzione di analisi di laboratorio è possibile fornire altra idonea documentazione: indagini storiche, analisi su terreni limitrofi, perizie, altro.

Art. 6 Parere A.R.P.A.

Il Comune richiederà il parere A.R.P.A. nei casi di siti oggetto di potenziale contaminazione (ad esempio, con rimozione serbatoi o cisterne) e in ogni caso dubbio a discrezione degli Uffici Tecnici.

Art. 7 Procedura per sottoprodotto nei processi industriali

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). In particolare rientra in questa fattispecie il trasporto di materiale in un impianto di lavorazione inerti e la successiva vendita: la quota di terreno destinata a tali processi industriali deve essere trasportata così come viene escavata direttamente all'impianto.

Art. 8 Deposito in attesa di utilizzo

Nel caso in cui il progetto di riutilizzo approvato preveda un deposito intermedio, il permesso di costruire o D.I.A. edilizia comprendono anche questa fattispecie. Il tempo di deposito, nel cantiere stesso o in un altro sito intermedio in attesa dell'utilizzo finale non può superare un anno: decorso tale termine si deve provvedere alla rimozione come riutilizzo, se nel cantiere di destinazione finale è stato approvato il progetto di riutilizzo, altrimenti si procede alla rimozione come rifiuto; se, invece, il materiale viene trattato come rifiuto fin dall'origine si devono seguire le procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e spetta al produttore gestire il flusso del rifiuto in modo corretto fino allo smaltimento o recupero in un impianto autorizzato.

Nel caso si opti per il deposito in attesa di utilizzo in un sito intermedio che non è già ricompreso in un permesso di costruire o D.I.A. edilizia è necessario ottenere uno specifico titolo abilitativo edilizio.

Art. 9 Rifiuti

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo non vengano utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 186 del citato decreto, sono sottoposte interamente alle disposizioni in materia di rifiuti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Spetta al produttore del rifiuto gestire il flusso del materiale in modo corretto fino allo smaltimento o recupero, in un impianto autorizzato.

Art. 10 Riutilizzo in sito

Ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c-bis del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che il materiale escavato nel corso dell'attività di costruzione non deve essere contaminato, il suo riutilizzo in sito allo stato naturale ai fini della costruzione è sottratto dalla disciplina sui rifiuti e sulle terre e rocce da scavo.

Allegato:

SCHEDA TECNICA MODALITA' DI ANALISI

- 1) Per il controllo su un **terreno non ancora soggetto ad attività di escavazione** per la raccolta di campioni significativi, va adottata la procedura di cui al DLvo 152/06, Parte quarta, Allegato 2 e s.m.i. seguendo in particolare le seguenti indicazioni :
 - L'ubicazione dei punti e' selezionata sulla base dei dati storici sulle attività e eventuale evidenza di contaminazione. In carenza di informazioni si procede con una griglia predefinita a copertura del territorio interessato.
 - In caso di opere in aree interessate da attività industriali o artigianali dovrà essere eseguito almeno il seguente numero di campioni in funzione della superficie :

$< 10.000 \text{ m}^2$	almeno 5 punti
$10.000 - 50.000 \text{ m}^2$	da 5 a 15 punti
$50.000 - 250.000 \text{ m}^2$	da 15 a 60 punti
$250.000-500.000 \text{ m}^2$	da 60 a 120 punti
> 500.000	almeno 2 punti ogni 10.000 m^2
 - In caso di opere entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di grande traffico (così come individuate da dal DLvo 285/92) o in prossimità di insediamenti che possono avere influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera dovrà essere prelevato almeno 1 campione ogni 3000 m^2 di superficie interessata dallo scavo.
 - In caso di opere da svolgere in aree diverse da quelle citate in precedenza dovrà essere effettuato almeno 1 campione ogni 3000 m^3 di scavo; nel caso di scavi lineari (es. posa condotte e sottoservizi etc) si dovrà prelevare almeno 1 campione ogni 500 m lineari mantenendo comunque la garanzia di 1 campione ogni 3000 m^3 di materiale scavato.
 - I sondaggi per quanto possibile saranno eseguiti mediante carotaggio continuo a infissione diretta a secco o mediante scavo di trincee fino a una profondità che dovrà essere almeno uguale alla profondità dello scavo previsto nel progetto dell'opera da cui derivano i materiali in argomento. Dovrà essere prelevato 1 campione per ogni metro di carotaggio effettuato, salvo la comparsa di strati con particolari evidenze o anomalie che saranno campionati anche su spessori di 50 cm.

- 2) Per i casi di verifiche da condurre su **cumuli di materiale derivante da scavi** va applicata ove compatibile la norma UNI 10802/2004 per il campionamento di Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati.

- 3) Dovranno essere prelevate almeno 2 aliquote per ciascun punto di campionamento:
- In campo va scartata la frazione superiore a 2 cm e le determinazioni analitiche in laboratorio saranno condotte sulla frazione con granulometria inferiore a 2 mm, riportando tuttavia le concentrazioni relative all'intero campione comprensivo dello scheletro. Per eventuali composti volatili il campionamento seguirà procedure specifiche.
 - I prelievi saranno eseguiti dal personale specializzato del laboratorio che eseguirà le analisi..
- 4) Le analisi andranno condotte in un laboratorio autorizzato e abilitato per le analisi chimiche di suoli e terreni.
- 5) I parametri analitici da verificare saranno definiti sulla base delle indagini storiche condotte, tuttavia di base vanno almeno assicurate le seguenti analisi:
- metalli (As , Cd, Cr , Cr^{IV}, Ni , Pb , Cu e Zn)
 - Idrocarburi pesanti con catena di atomi di carbonio >12
 - Idrocarburi Aromatici Policiclici (IPA)
 - Policlorobifenili (PCB)
- 6) Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.